



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

“GRUPPO FOTOGRAFICO IL CUPOLONE APS”

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 9 dicembre 2020

Consiglio Direttivo in carica:

Presidente: Simone Sabatini

Vicepresidente: Antonella Tomassi

Segretario: Massimo Martini

Tesoriere: Marco Ortolani

Direttore Artistico: Ruggero Colozzo

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita in Firenze nell'ottobre 1961 una Associazione denominata "Gruppo Fotografico il Cupolone" dai seguenti Soci Fondatori:
 - a. Faggi Roberto;
 - b. Ferretti Alberto;
 - c. Frangini Franco;
 - d. Frau Bruno;
 - e. Gherardini Franco;
 - f. Pavanello Renzo;
 - g. Sartori Gianfranco;
 - h. Sestini Valerio.
2. Per quanto stabilito dal DLgs 117/2017 (codice del terzo settore) l'Associazione viene rinominata "Gruppo Fotografico Il Cupolone APS".
3. Il Gruppo fotografico il Cupolone APS è una Associazione di Promozione Sociale apolitica, apartitica e senza fini di lucro, con sede in Firenze. Opera ai sensi del DLgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche e del codice civile.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
5. Il "Gruppo fotografico il Cupolone APS" aderisce alla F.I.A.F. (Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche), a cui è iscritto con il n. 177, ed alla F.I.A.P. (Fédération Internationale de l'Art Photographique) ed è attualmente insignito dell'onorificenza BFI (Benemerito della Fotografia Italiana), EFI (Encomiabile della Fotografia Italiana) e CAFIAP (Club Artiste FIAP).
6. Per le necessità proprie della attività fotografica le onorificenze attuali e future possono concorrere alla formazione del nome dell'Associazione che può così, ad esempio, essere denominata "Gruppo Fotografico Il Cupolone APS - BFI EFI CAFIAP".

Art. 2 – Oggetto sociale

1. Con riferimento all'articolo 5 del DLgs 117/2017 (codice del terzo settore) l'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

lettera d) del DLgs 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera f) del DLgs 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) del DLgs 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'ART. 5 del Codice del terzo settore.

2. L'Associazione è costituita tra cultori ed amanti dell'arte fotografica e si propone, nell'ambito della cultura, di promuoverne e svilupparne la conoscenza tanto dal lato tecnico, quanto nel senso più propriamente artistico-espressivo. Si propone altresì di raccogliere immagini della città sede del Circolo, nonché del territorio regionale e nazionale, ai fini di memoria storico-culturale.
3. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione:
 - a. raduna periodicamente i propri Soci per dare impulso mediante dibattiti, anche con altri simpatizzanti, allo studio ed approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio, sonorizzazione di immagini e realizzazione di audiovisivi, nonché all'analisi critica ed estetica della fotografia, rivolgendosi anche alle giovani generazioni per stimolarle alla crescita culturale e fotografica;
 - b. organizza e promuove manifestazioni, mostre, concorsi fotografici, esposizioni, proiezioni, sia personali che collettive di Soci e simpatizzanti, corsi fotografici nonché dibattiti miranti alla miglior conoscenza ed al progresso della fotografia e quant'altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - c. allaccia rapporti di scambio e di mutua collaborazione con altre Associazioni fotografiche, sia nazionali che estere che abbiano il medesimo scopo culturale;
 - d. si propone di collaborare con altre associazioni culturali a carattere letterario, artistico, scientifico, umanitario, ecc..., nonché con le Pubbliche Amministrazioni della città e del territorio regionale e nazionale, allo scopo di incrementare lo sviluppo culturale in generale, sinergico di tutte le forme di cultura, pur rimanendo nell'ambito fotografico
 - e. organizza e propone corsi di studio destinati a singoli o a gruppi, anche in collaborazione con Enti, che sviluppino la conoscenza dell'arte fotografica;
 - f. cura, senza scopo di lucro, la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi da diffondere tra i cultori dell'arte fotografica;

- g. esercita, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
- h. esercita anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci e riconoscimenti

- 1. Possono essere Soci del GF Il Cupolone tutte le persone fisiche che abbiano interesse ad agire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda d'iscrizione nei modi previsti dal presente Statuto.
- 2. Non è prevista alcuna forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare attivamente all'attività dell'Associazione.
- 3. I soci sono distinti come segue:
 - a. Soci Fondatori: sono tutti coloro che hanno redatto l'atto costitutivo dell'Associazione. Ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente Statuto, sono equiparati ai Soci Ordinari;
 - b. Soci Ordinari: sono tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni di età e che aderiscono all'Associazione, previa richiesta, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa e la partecipazione alla organizzazione delle attività associative;
 - c. Soci Juniores: sono tutti coloro che non hanno compiuto diciotto anni di età e che aderiscono all'Associazione, previa richiesta, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa a loro spettante e la partecipazione alla organizzazione delle attività associative.
- 4. Il Consiglio Direttivo può deliberare i seguenti riconoscimenti:
 - a. Benemeriti dell'Associazione: sono nominati dal Consiglio Direttivo per meriti nei confronti dell'attività dell'Associazione. Possono essere Soci o anche personalità che abbiano sostenuto l'Associazione dall'esterno;
 - b. Sostenitori dell'Associazione: sono coloro che devolvono alla Associazione quote in segno tangibile di appoggio alle iniziative e all'attività della stessa. Possono essere Soci o anche personalità che abbiano sostenuto l'Associazione dall'esterno;

- c. Soci onorari: sono nominati dal Presidente della Associazione per meriti diretti e indiretti nei confronti dell'Associazione o, più in generale, della cultura fotografica nazionale e internazionale.
5. Dei Benemeriti dell'Associazione, dei Sostenitori dell'Associazione e dei Soci Onorari il Consiglio Direttivo tiene un distinto elenco rispetto a quelli dei Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci juniores. I Benemeriti dell'Associazione, i Sostenitori dell'Associazione e i Soci onorari possono partecipare alle Assemblee, solo se preventivamente invitati dal Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Non sono inoltre tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 4 – Caratteristiche dei Soci Ordinari

1. I Soci Ordinari hanno diritto di voto:
 - a. per l'approvazione e la modifica dello Statuto;
 - b. per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
 - c. per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - d. per l'approvazione di specifici progetti presentati dal Consiglio Direttivo che coinvolgono tutti gli associati;
 - e. per l'approvazione di eventuali specifici Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
 - f. per tutto ciò che sia di competenza dell'Assemblea
2. Tutti i Soci Ordinari possono essere eletti alle cariche sociali, se in regola con la quota associativa.
3. I Soci Ordinari non Consiglieri non assumono alcuna responsabilità oltre l'ammontare delle rispettive quote sociali.

Art. 5 – Caratteristiche dei Soci Juniores

1. I Soci Juniores passano di diritto alla categoria Soci Ordinari al 31 dicembre dell'anno di raggiungimento del 18° anno di età. Tuttavia possono partecipare all'Assemblea e far pervenire suggerimenti al Consiglio Direttivo.
2. I Soci Juniores ultraquattordicenni hanno diritto di voto ma non possono essere eletti negli organi direttivi dell'associazione.
3. L'Assemblea dei Soci può stabilire una quota associativa ridotta per i Soci Juniores rispetto a quella dei Soci Ordinari.

4. I Soci Juniores non assumono alcuna responsabilità oltre l'ammontare delle rispettive quote.

Art. 6 – Modalità associative

1. L'ammissione al GF Il Cupolone è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione programmata, su domanda scritta del richiedente.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
4. Il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che può deliberare sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
6. Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi e/o ai fini e/o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo interviene ed applica le seguenti sanzioni a seconda della gravità:
 - a. Richiamo;
 - b. Diffida;
 - c. Espulsione dalla Associazione.
7. Gli Associati espulsi possono ricorrere per scritto con le modalità descritte con apposito Regolamento contro il provvedimento entro 30 giorni dalla sanzione, richiedendo un parere vincolante all'Assemblea dei Soci. Nelle more dell'approvazione del Regolamento il Consiglio Direttivo, in caso di ricorso scritto contro la decisione di espulsione, è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci entro i successivi sessanta giorni. L'assemblea è tenuta a deliberare, con voto segreto, sull'accoglimento del ricorso e sul conseguente reintegro del Socio espulso o sul non accoglimento dello stesso.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

1. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare gli spazi anche virtuali (quali ad esempio il sito web ed i social media) e gli impianti sociali secondo le modalità che potranno essere stabilite in apposito Regolamento, nonché di usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione può mettere a disposizione.
2. I Soci danno il loro contributo associativo, culturale, economico e fattivo alla vita dell'Associazione.
3. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 8 – Recesso del Socio

1. I Soci che intendono recedere dall'Associazione debbono darne tempestiva comunicazione scritta, con firma olografa, al Presidente.
2. La quota versata nel corso dell'anno rimane comunque acquisita alle casse dell'Associazione e non è rimborsabile.
3. Il mancato versamento della quota associativa per il rinnovo annuale ai sensi del successivo articolo 9, è considerato quale volontà di recesso da parte del Socio.

Art. 9 – Rinnovo

1. Il rinnovo della quota associativa annuale deve essere effettuato prima dell'Assemblea Generale dei Soci e comunque non oltre il primo bimestre dell'anno.

Art. 10 – Esclusione dal diritto di voto

1. I Soci non in regola con la quota associativa non possono esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all'Associazione, presentare mozioni.

Art. 11 – Consiglio direttivo

1. Con il termine “anno sociale” si definisce il periodo che va dalla data di elezione del Consiglio direttivo alla stessa data dell’anno successivo.
2. Il Consiglio direttivo è composto da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, in regola con la quota annuale. Il Consiglio dura in carica tre anni sociali consecutivi.
3. L’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto in caso di dimissioni del Presidente ovvero qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, per qualsiasi motivo.
4. In caso di cessazione o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere alla sua sostituzione con la cooptazione di un altro socio, che deve essere individuato nel primo dei non eletti dell’ultima elezione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla successiva Assemblea, nella quale si provvede alla sostituzione, attraverso elezione, del consigliere cessato o dimesso. Il sostituto eletto dura in carica per il tempo residuo nel quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Art. 12 – Cariche sociali

1. Tutti i Soci Ordinari in regola con la quota sociale possono proporsi e concorrere alla nomina di Consigliere; godono pertanto di piena eleggibilità attiva e passiva.
2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. L’Assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo ha luogo ogni tre anni. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Prima delle elezioni l’Assemblea nomina tre soci per la Commissione elettorale, che dovranno provvedere al regolare svolgimento delle elezioni.
4. Qualora l’Assemblea non riesca ad eleggere il Consiglio Direttivo la Commissione elettorale stabilisce una nuova data per le elezioni; fino a quel momento resterà in carica il precedente Consiglio Direttivo che è autorizzato a proseguire l’attività dell’Associazione in via straordinaria, limitando le uscite finanziarie unicamente al pagamento degli impegni già precedentemente assunti e a quelle giudicate indispensabili per l’attività dell’Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo eletto, nel corso della prima riunione, nomina nel proprio seno un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Direttore artistico ed ha la facoltà di redistribuire le cariche nel corso del proprio mandato in caso di comprovata necessità, ad esclusione della carica di Presidente.

6. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere eletto più anziano per appartenenza alla Associazione.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente o di due Consiglieri e delibera a maggioranza relativa dei presenti.
8. In caso di parità dei voti l'argomento è rinviato alla successiva riunione del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno tre Consiglieri tra i quali il Presidente o il Vice presidente.
9. L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con simile carica direttiva in altre Associazioni che si prefiggano analogo scopo sociale.
10. La funzione di Consigliere è gratuita e non consente altre remunerazioni diverse dal mero rimborso spese (a piè di lista e dietro presentazione di regolari pezze giustificative) sostenute per conto della Associazione. In ogni caso le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente di concerto con il tesoriere.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a. pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
 - b. elegge a maggioranza tra i propri componenti il Presidente ed ha il potere di revoca;
 - c. elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente qualora questi sia assente o impedito per giustificato motivo. In questo caso ha gli stessi poteri del Presidente. La figura del Vice Presidente può essere anche assunta dal Segretario, se il Consiglio direttivo opta in tal senso;
 - d. elegge tra i propri componenti il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore artistico;
 - e. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f. predispone il programma delle attività;

- g. approva le bozze della Relazione annuale, del Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e del Bilancio preventivo per l'anno in corso, da presentare all'Assemblea Generale per la loro approvazione;
- h. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j. delibera in ordine all'espulsione dei soci come da art. 6;
- k. sostituisce, in caso di dimissioni/espulsione di un Consigliere, il Consigliere dimesso/espulso con altro Socio, cooptando il primo dei candidati non eletti.

Art. 14 – Poteri del Presidente

1. Il Presidente della Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; è quindi il rappresentante legale del GF Il Cupolone.
2. Il Presidente:
 - a. Convoca le Assemblee generali dei Soci e le adunanze del Consiglio Direttivo che presiede. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente come individuato a norma dell'Art. 13;
 - b. coordina le azioni dei Consiglieri e ne controlla l'effettivo svolgimento;
 - c. gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali;
 - d. ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa;
 - e. firma o controfirma la corrispondenza che non sia di specifica competenza di un Consigliere;
 - f. redige annualmente la relazione dell'anno appena concluso;
 - g. autorizza il Tesoriere a gestire i mezzi finanziari dell'Associazione mediante apposita apertura di c/c bancari o postali;
 - h. autorizza il Tesoriere od il Vice Presidente a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento della Associazione e per le attività strettamente necessarie per l'attuazione degli scopi istituzionali;
 - i. autorizza, sentito il parere del Tesoriere e degli altri Consiglieri, Soci o terzi appositamente incaricati, a sostenere spese per conto dell'Associazione nell'ambito istituzionale di questa.
 - j. Può richiedere pareri e consulenze agli stessi Soci o a terzi appositamente incaricati.

Art. 15 – Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente:

- a. Coadiuvare il Presidente in tutte le attività che lo stesso è tenuto a svolgere per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, rappresentando pertanto il sostituto del Presidente nel caso di sua assenza.

Art. 16 – Compiti del Segretario

1. Il Segretario:

- a. redige i Verbali delle sedute che sottoscrive previa approvazione del Presidente, il quale lo controfirma;
- b. conserva gli atti sociali;
- c. predispone le informative e le comunicazioni ordinarie sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- d. presiede alla logistica ed alle necessità inerenti al buon funzionamento delle attività sociali;
- e. Informa il Consiglio circa le richieste formulate dai Soci o da terzi che chiedano collaborazione con l'Associazione.

Art. 17 – Compiti del Tesoriere

1. Il Tesoriere:

- a. è il responsabile della Cassa dell'Associazione.
- b. versa e preleva il denaro da un apposito conto corrente bancario o postale intestato alla Associazione fotografica e da lui aperto su mandato del Presidente;
- c. ha potere di firma unica relativamente alle spese dell'Associazione;
- d. esige i crediti e, su mandato del Presidente, effettua i pagamenti per conto dell'Associazione stessa;
- e. si occupa della contabilità che viene gestita mediante il criterio "di cassa", ne tiene i registri e le altre scritture e li presenta ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo dei Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta al Segretario od al Presidente;
- f. ottempera agli eventuali obblighi fiscali inerenti l'Associazione;
- g. redige annualmente la bozza di Rendiconto economico e di Bilancio preventivo dell'Associazione che, approvati dal Consiglio Direttivo, presenta all'Assemblea generale dei Soci per l'approvazione.

Art. 18 – Compiti del Direttore artistico

1. Il Direttore artistico:
 - a. Coadiuvare il Presidente nella organizzazione e promozione di manifestazioni, mostre, concorsi fotografici, esposizioni, proiezioni, sia personali che collettive di Soci e simpatizzanti, di corsi fotografici nonché dibattiti miranti alla miglior conoscenza ed al progresso della fotografia e quant'altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 19 – Partecipazione all'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota, fatta eccezione per i Soci Juniores con meno di quattordici anni.
2. Hanno diritto di intervento tutti i Soci, quale che sia la categoria cui appartengono, purché in regola con la quota sociale per l'anno in corso, con le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 20 – Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 degli aderenti o da almeno 2 consiglieri.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine di marzo.
3. L'Assemblea provvede:
 - a. a nominare il Segretario dell'Assemblea stessa; quest'ultimo redige apposito verbale che, dopo sottoscrizione propria e del Presidente, viene conservato presso la Sede;
 - b. ad esaminare e votare la Relazione sull'andamento dell'associazione presentata dal Presidente;
 - c. ad esaminare e votare i rendiconti economici annuali ed i bilanci preventivi, presentati dal Tesoriere. In seguito alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, su richiesta di uno o più soci ordinari, il Consiglio Direttivo provvede ad inviare quanto previsto al presente comma ai soci richiedenti;

- d. ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo ogni qualvolta il loro mandato sia scaduto;
 - e. a discutere e votare eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo e le sue eventuali modificazioni od integrazioni proposte dallo stesso;
 - f. a discutere e votare le proposte di modificazione del presente Statuto o di scioglimento dell'Associazione;
 - g. ad esaminare proposte e suggerimenti presentati dai Soci;
 - h. a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e a promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i. a deliberare sulla esclusione degli associati;
 - j. ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - k. a deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - l. a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono inviate a tutti i Soci o pubblicate per estratto sul sito web dell'Associazione.

Art. 21 – Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea generale può essere effettuata in prima od in seconda convocazione, con le seguenti modalità:
 - a. Gli avvisi di prima convocazione delle Assemblee Generali dei Soci devono contenere l'ordine del giorno al quale lo svolgimento della stessa dovrà attenersi, devono essere pubblicati sul sito web dell'Associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa e devono essere portati all'attenzione dei Soci, anche tramite e-mail;
 - b. L'Assemblea può essere tenuta in seconda convocazione non meno di 24 ore successive a quella fissata per la prima convocazione.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere espressa l'ora sia per la prima convocazione, sia per la seconda convocazione.
3. Salvo fatti eccezionali il luogo di convocazione coincide con la sede sociale; in caso di impossibilità, il luogo in cui si tiene l'Assemblea deve essere opportunamente indicato nell'avviso di convocazione.
4. L'Assemblea deve tenersi in un luogo fisico o in casi motivati per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Di tale necessità deve essere espressamente riportata menzione nell'avviso di convocazione. Le suddette

assemblee devono essere registrate con i mezzi informatici a disposizione e le votazioni verificabili e controllabili anche successivamente.

5. In caso di rinnovo del Consiglio Direttivo, per cui è prevista una votazione segreta, qualora ricorrano le motivazioni di cui al precedente punto 4 di impossibilità di convocazione di una Assemblea in luogo fisico, la durata del Consiglio Direttivo si intende prorogata fino alla prima data utile successiva al termine delle motivazioni che hanno reso impossibile la tenuta dell'Assemblea in luogo fisico.

Art. 22 – Regolarità di costituzione dell'Assemblea

1. Le Assemblee Generali dei Soci sono legalmente costituite se è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.
2. Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale di cui al comma 1, l'Assemblea passa in seconda convocazione ed è da intendersi costituita se è presente almeno il 25% degli associati.
3. Nelle successive convocazioni l'Assemblea si intende costituita qualunque sia il numero di intervenuti.
4. Per modifiche statutarie l'Assemblea dei Soci è legalmente costituita se sono presenti almeno i due terzi del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.
5. Per modifiche statutarie dell'Associazione, non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale di cui al comma 4, l'Assemblea passa in seconda convocazione ed è da intendersi costituita se è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso; anche per eventuali successive convocazioni l'Assemblea si intende costituita se è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

Art. 23 – Modalità di voto per le deliberazioni Assembleari

1. Per l'esito positivo di qualsiasi votazione, compresa la nomina alle cariche sociali è necessaria la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti all'Assemblea.
2. Per le Assemblee che deliberano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti.

3. Le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano, salvo che per la elezione dei Consiglieri, per la cui elezione si procede mediante scrutinio segreto con apposita scheda, e in altri casi stabiliti dal presente Statuto o da specifici Regolamenti.
4. Ogni socio ha un voto. Sono ammesse fino a 3 deleghe per ciascun socio; le deleghe hanno validità solo se presentate per iscritto e comunicate all'inizio dell'Assemblea.
5. Per tutto quanto non previsto si rimanda all'articolo 21 del Codice Civile.

Art. 24 - Mozioni

1. I Soci in regola con la quota sociale possono presentare una o più mozioni ciascuna da discutere nelle Assemblee generali dei Soci. Tali mozioni debbono essere sottoscritte e pervenire al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione per poter essere inserite nell'Ordine del giorno.
2. Le mozioni sono inserite fra le "Varie ed Eventuali" e vengono comunicate all'inizio dell'Assemblea.

Art. 25 – Rendiconto annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di marzo.
3. A seguito dell'approvazione il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere inviati tramite e-mail a tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote.
4. L'Assemblea ratifica le decisioni prese dal Consiglio direttivo per quanto riguarda l'importo della quota associativa e, ove necessario, delibera una nuova quota associativa per l'anno successivo, alla quale il Consiglio dovrà attenersi.
5. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 26 – Quote sociali

1. Le quote sociali per tutte le categorie di Soci vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre; in caso di mancata decisione entro tale termine, la quota sociale rimane invariata per l'anno immediatamente successivo;
2. Le quote sociali sono intrasmissibili, inalienabili, salvo i trasferimenti *mortis causa* e comunque non sono rivalutabili;
3. Possono essere richieste eventuali contribuzioni volontarie "*una tantum*" in funzione di un ottimale raggiungimento degli scopi sociali. Tali contribuzioni non possono comunque essere chieste più di una volta l'anno;
4. Corrispettivi specifici direttamente connessi a prestazioni di servizi ovvero a cessioni di beni, possono essere richiesti ai Soci ovvero a terzi Associati (direttamente o tramite il Club di appartenenza) FIAF, purché direttamente correlati alla diretta attuazione degli scopi istituzionali;
5. Con il pagamento della quota sociale si esclude espressamente qualsiasi eventualità di temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa del Circolo.

Art. 27 – Patrimonio dell'Associazione

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative di cui agli artt. 5 e 26;

- a. contributi ed oblazioni di Soci e di simpatizzanti;
 - b. contributi di privati, dello Stato, del Comune, di altri Enti e/o Associazioni finalizzati al sostegno delle attività istituzionali;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo settore
2. I proventi delle varie attività, gli utili e gli avanzi di gestione non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'avanzo di gestione deve essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali e non può essere distribuito in qualunque modo o forma, tra i Soci.
4. Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.

Art. 28 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, sarà nominato solo al ricorrere dei requisiti di legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 29 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 30 – Cessazione e scioglimento dell'Associazione

1. Nel caso di cessazione dell'attività sociale o di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, il patrimonio dell'Associazione deve, previa copertura, delle eventuali passività, essere ceduto gratuitamente previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio

Art. 31 - Regolamenti

1. Norme particolari per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale possono essere sancite mediante uno o più Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea Generale.
2. Eventuali Regolamenti non possono andare in contrasto con il presente Statuto.

Art. 32 – Disposizione finale

1. Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il giorno 9 dicembre 2020 modifica e sostituisce il precedente Statuto datato 23 febbraio 2016.
2. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto

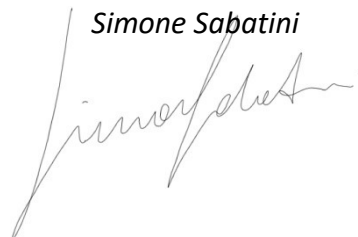
dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luogo e Data

Firenze, 9 dicembre 2020

Il Presidente

Simone Sabatini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simone Sabatini', written over a horizontal line.